

L'usura nei rapporti di conto corrente: un'antinomia nella formula del T.E.G.

Luciano M. Quattrocchio-Bianca M. Omegna-Valentina Bellando

SOMMARIO:

1. Premessa. – 2. Verifica dell'usurarietà nei rapporti di conto corrente. – 2.1. Premessa. – 2.2. Le istruzioni della Banca d'Italia. – 2.2.1. La versione originaria. – 2.2.2. La versione aggiornata. – 3. Considerazioni sulla diversa incidenza degli interessi e degli oneri. – 3.1. Profili di carattere generale. – 3.2. Ipotesi applicative. – 3.2.1. Una evidente antinomia nella formula. – 3.2.2. La ripartizione ottima degli oneri complessivi. – 4. Conclusioni.

1. Premessa

Come è noto, la verifica dell'eventuale superamento della soglia usuraria nei rapporti di conto corrente bancario deve essere effettuata facendo ricorso ad una formula di calcolo elaborata dalla Banca d'Italia, sulla base della quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze elabora – tenendo conto dei dati raccolti presso gli intermediari finanziari – il tasso mediamente applicato.

La formula si compone di due addendi che “pesano”, rispettivamente, l'incidenza degli interessi applicati e degli altri oneri addebitati.

Il presente lavoro si propone di esaminare se il concorso delle due componenti conduca a risultati univoci ovvero se una diversa ripartizione fra gli interessi e gli oneri possa sortire effetti diversi in termini di superamento del tasso soglia e, di conseguenza, gli intermediari finanziari possano perseguire strategie di ottimizzazione dei “pesi”, senza incorrere nel reato di usura.

2. Verifica dell'usurarietà nei rapporti di conto corrente

2.1. Premessa

Come è noto, la verifica dell'eventuale usurarietà degli interessi applicati nei rapporti di conto corrente bancario viene effettuata avendo riguardo ad ogni singolo trimestre, attraverso la verifica dell'eventuale superamento del

limite usurario, mediante raffronto tra il tasso effettivamente applicato e le soglie rilevate trimestralmente.

Per la determinazione delle soglie, la Banca d'Italia ha diramato “*Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura*”, che – nel corso del tempo – hanno subito cambiamenti anche con riguardo alla composizione della formula di calcolo del T.E.G.

2.2. Le istruzioni della Banca d'Italia

2.2.1. La versione originaria

La Banca d'Italia, nella versione originaria (*rectius*, nella versione poi modificata) delle “*Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura*” (2006)¹, aveva previsto quanto segue:

«La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del T.E.G. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.

Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.

Il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione rientrante nelle Categorie 1, 2 e 5, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata.

Tale commissione è strutturalmente connessa alle sole operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, sul presupposto tecnico che esista uno “*scoperto di conto*”.

Pertanto, analoghe commissioni applicate ad altre categorie di finanziamento andranno incluse nel calcolo del T.E.G.

In occasione di passaggi a debito di conti non affidati la commissione non è oggetto di rilevazione purché gli intermediari diano espressa ed adeguata pubblicità della sua entità nell'avviso e nei fogli informativi redatti ai sensi delle istruzioni di vigilanza, che prevedono l'obbligo di pubblicizzare «*ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sul-*

¹ Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, febbraio 2006, in www.bancaditalia.it.

la clientela». In ogni caso, l'onere addebitato alla clientela può essere escluso solo se applicato in misura non superiore a quello della commissione generalmente prevista per i conti affidati».

Come è noto, la Banca d'Italia aveva individuato nel T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) la grandezza da porre a raffronto con i tassi soglia e aveva indicato il seguente algoritmo di calcolo:

$$\text{T.E.G.} = \frac{\text{interessi} \times 36.500}{\text{numeri debitori}} + \frac{\text{oneri} \times 100}{\text{accordato}}$$

ove:

<u>Interessi addebitati</u>	Sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato.
<u>Numeri debitori</u>	Sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”.
<u>Oneri</u>	Sono gli oneri effettivamente sostenuti nel trimestre.
<u>Accordato</u>	Per fido accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall'intermediario segnalante sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne, direttamente utilizzabile dal cliente in quanto proveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace (c.d. accordato operativo).

2.2.2. La versione aggiornata

La Banca d'Italia, nella versione successiva delle Istruzioni (2009)², aveva precisato – con riguardo al trattamento degli oneri e delle spese – quanto segue: «Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.

²Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, agosto 2009, in www.bancaditalia.it.

In particolare, sono inclusi: [...] 7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti».

La Banca d'Italia aveva – nel contempo – modificato la formula di calcolo del T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), nei seguenti termini:

$$\text{T.E.G.} = \frac{\text{interessi} \times 36.500}{\text{numeri debitori}} + \frac{\text{oneri su base annua} \times 100}{\text{accordato}}$$

ove:

<u>Interessi addebitati</u>	Sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato.
<u>Numeri debitori</u>	Sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall’estratto conto trimestrale c.d. “scalare”.
<u>Oneri</u>	Sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi. Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dell’accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate.
<u>Accordato</u>	Si intende l’ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (c.d. accordato operativo). Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l’ultimo nel caso dei rapporti estinti).

Come è agevole constatare, la formula considera degli oneri su base annua, laddove – nella versione originaria – il riferimento era agli oneri sostenuti nel trimestre di riferimento.

3. Considerazioni sulla diversa incidenza degli interessi e degli oneri

3.1. Profili di carattere generale

Anzitutto si deve rilevare che il risultato della formula non è un tasso di interesse, ma – più propriamente – un tasso di onerosità, in quanto tiene conto non soltanto degli interessi applicati, ma di tutti gli oneri addebitati.

È opportuno, inoltre, porre in evidenza che i due addendi di cui si compone la formula non sono omogenei:

- il primo ha, come periodo di riferimento, il trimestre;
- il secondo ha, invece, un periodo di riferimento pari a (gli ultimi) quattro trimestri.

Occorre, infine, aggiungere che il primo addendo è caratterizzato da una certa omogeneità fra dividendo e divisore:

- il dividendo reca, infatti, gli interessi applicati nel trimestre;
- il divisore riporta l'esposizione media del trimestre (rideterminata in termini di "numeri debitori"), da cui scaturiscono gli interessi applicati.

Per contro, nel secondo addendo vi è totale disomogeneità fra numeratore e denominatore:

- il numeratore riporta, infatti, gli oneri addebitati negli ultimi quattro trimestri;
- il denominatore reca, invece, l'affidamento che – nella vigenza della commissione di massimo scoperto – non aveva alcuna correlazione né con quest'ultima, che produceva oneri in funzione del massimo scoperto e non dell'affidamento concesso, né con gli altri oneri, che dipendevano in larga parte del numero e dall'entità delle operazioni effettuate.

3.2. Ipotesi applicative

3.2.1. Una evidente antinomia nella formula

Nell'applicazione concreta emerge un'antinomia della formula di calcolo del T.E.G., potendosi pervenire – in presenza degli stessi oneri complessivi –

al superamento del tasso soglia, a seconda della diversa ripartizione fra interessi applicati ed oneri addebitati.

Al fine di apprezzare numericamente tale circostanza, si riportano di seguito i prospetti di calcolo relativi a tre distinte ipotesi:

- Ipotesi 1: l'affidamento è utilizzato integralmente per l'intero trimestre, senza rimesse e senza prelevamenti;
- Ipotesi 2: l'affidamento è sotto-utilizzato per l'intero trimestre, con rimesse e prelevamenti;
- Ipotesi 3: l'affidamento è sistematicamente sovra-utilizzato per l'intero trimestre, con rimesse e prelevamenti.

Per ragioni di opportuno confronto, si riporta anche il risultato che si ottiene applicando il T.A.E.G., che si compone di un unico rapporto recante a numeratore gli oneri complessivi e a denominatore l'esposizione media.

Ipotesi 1: l'affidamento è utilizzato integralmente per l'intero trimestre, senza rimesse e senza prelevamenti:

	CASO 1	CASO 2	CASO 3
Saldo Medio	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Numeri Debitori	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Tasso di Interesse	10,00%	6,00%	14,00%
Interessi	5.000,00	3.000,00	7.000,00
Accordato	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Oneri	10.000,00	12.000,00	8.000,00
T.E.G.	15,00%	12,00%	18,00%
Tasso Soglia	15,00%	15,00%	15,00%
Oneri complessivi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
T.A.E.G.	7,50%	7,50%	7,50%

In tale ipotesi, ferma restando la misura degli oneri complessivi (euro 15.000,00), si verifica il superamento del tasso soglia soltanto nel Caso 3; per contro, il T.A.E.G. è sempre inferiore al tasso soglia.

Ipotesi 2: l'affidamento è sotto-utilizzato per l'intero trimestre, con rimesse e prelevamenti:

	CASO 1	CASO 2	CASO 3
Saldo Medio	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Numeri Debitori	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Tasso di Interesse	10,00%	6,00%	14,00%
Interessi	2.500,00	1.500,00	3.500,00
Accordato	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Oneri	12.500,00	13.500,00	11.500,00
T.E.G.	16,25%	12,75%	19,75%
Tasso Soglia	15,00%	15,00%	15,00%
Oneri complessivi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
T.A.E.G.	15,00%	15,00%	15,00%

In tale ipotesi, ferma restando la misura degli oneri complessivi (euro 15.000,00), si verifica il superamento del tasso soglia nel Caso 1 e nel Caso 3; per contro, il T.A.E.G. è sempre inferiore (*rectius* pari) al tasso soglia.

Ipotesi 3: l'affidamento è sistematicamente sovra-utilizzato per l'intero trimestre, con rimesse e prelevamenti:

	CASO 1	CASO 2	CASO 3
Saldo Medio	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Numeri Debitori	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
Tasso di Interesse	10,00%	6,00%	14,00%
Interessi	7.500,00	4.500,00	10.500,00
Accordato	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Oneri	7.500,00	10.500,00	4.500,00

T.E.G.	13,75%	11,25%	16,25%
Tasso Soglia	15,00%	15,00%	15,00%
Oneri complessivi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
T.A.E.G.	5,00%	5,00%	5,00%

In tale ipotesi, ferma restando la misura degli oneri complessivi (euro 15.000,00), si verifica il superamento del tasso soglia soltanto nel Caso 3; per contro, il T.A.E.G. è sempre inferiore al tasso soglia.

3.2.2. La ripartizione ottima degli oneri complessivi

Occorre, allora, chiedersi quale sia la ripartizione degli oneri complessivi che massimizza l'utilità per la banca, nei limiti del tasso soglia.

A tale fine, si effettua una simulazione nelle tre ipotesi già utilizzate nel paragrafo precedente:

- Ipotesi 1: l'affidamento è utilizzato integralmente per l'intero trimestre, senza rimesse e senza prelevamenti;
- Ipotesi 2: l'affidamento è sotto-utilizzato per l'intero trimestre, con rimesse e prelevamenti;
- Ipotesi 3: l'affidamento è sistematicamente sovra-utilizzato per l'intero trimestre, con rimesse e prelevamenti;

Al fine di apprezzare appieno la simulazione, si ipotizza che – in tutti i casi esaminati – il T.E.G. coincida con il tasso soglia.

Per ragioni di opportuno confronto, anche in questo caso viene esposto il risultato che si otterrebbe applicando il T.A.E.G. in luogo del T.E.G.

Ipotesi 1: l'affidamento è utilizzato integralmente per l'intero trimestre, senza rimesse e senza prelevamenti:

	CASO 1	CASO 2	CASO 3
Saldo Medio	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Numeri Debitori	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Tasso di Interesse	10,00%	6,00%	14,00%
Interessi	5.000,00	3.000,00	7.000,00

Accordato	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Oneri	10.000,00	18.000,00	2.000,00
T.E.G.	15,00%	15,00%	15,00%
Tasso Soglia	15,00%	15,00%	15,00%
Oneri complessivi	15.000,00	21.000,00	9.000,00
T.A.E.G.	7,50%	10,50%	4,50%

In tale ipotesi, la massimizzazione dell'utilità per la banca coincide con l'applicazione del tasso di interesse inferiore; il T.A.E.G. si mantiene al di sotto del tasso soglia ed è sempre inferiore al T.E.G.

Ipotesi 2: l'affidamento è sotto-utilizzato per l'intero trimestre, con rimesse e prelevamenti:

	CASO 1	CASO 2	CASO 3
Saldo Medio	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Numeri Debitori	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Tasso di Interesse	10,00%	6,00%	14,00%
Interessi	2.500,00	1.500,00	3.500,00
Accordato	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Oneri	10.000,00	18.000,00	2.000,00
T.E.G.	15,00%	15,00%	15,00%
Tasso Soglia	15,00%	15,00%	15,00%
Oneri complessivi	12.500,00	19.500,00	5.500,00
T.A.E.G.	12,50%	19,50%	5,50%

Anche in tale ipotesi la massimizzazione dell'utilità per la banca coincide con l'applicazione del tasso di interesse inferiore; il T.A.E.G. supera il tasso soglia nel Caso 2, mentre negli altri casi è sempre inferiore al T.E.G.

Ipotesi 3: l'affidamento è sistematicamente sovra-utilizzato per l'intero trimestre, con rimesse e prelevamenti:

	CASO 1	CASO 2	CASO 3
Saldo Medio	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Numeri Debitori	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
Tasso di Interesse	10,00%	6,00%	14,00%
Interessi	7.500,00	4.500,00	10.500,00
Accordato	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Oneri	10.000,00	18.000,00	2.000,00
T.E.G.	15,00%	15,00%	15,00%
Tasso Soglia	15,00%	15,00%	15,00%
Oneri complessivi	17.500,00	22.500,00	12.500,00
T.A.E.G.	5,83%	7,50%	4,17%

Anche in tale ultima ipotesi, la massimizzazione dell'utilità per la banca coincide con l'applicazione del tasso di interesse inferiore; il T.A.E.G. si mantiene al di sotto del tasso soglia ed è sempre inferiore al T.E.G.

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, possono essere tratte le seguenti conclusioni:

- la formula di calcolo del T.E.G. è caratterizzata da una serie di antinomie, che ne vanificano la rappresentatività:
 - i due addendi di cui si compone la formula non sono omogenei:
 - il primo ha, come periodo di riferimento, il trimestre;
 - il secondo ha, invece, un periodo di riferimento pari a(gli ultimi) quattro trimestri;
 - il primo addendo è caratterizzato da una certa omogeneità fra dividendo e divisore:
 - il dividendo reca, infatti, gli interessi applicati nel trimestre;

- il divisore riporta l'esposizione media del trimestre, da cui scaturiscono gli interessi applicati;
- nel secondo addendo vi è totale disomogeneità fra numeratore e denominatore:
 - il denominatore riporta, infatti, gli oneri addebitati negli ultimi quattro trimestri;
 - il denominatore reca, invece, l'affidamento che – nella vigenza della commissione di massimo scoperto – non aveva alcuna correlazione né con quest'ultima, che produceva oneri in funzione del massimo scoperto e non dell'affidamento concesso, né con gli altri oneri, che dipendevano in larga parte dal numero e dall'entità delle operazioni effettuate;
- l'applicazione della formula di calcolo del T.E.G. può condurre – in presenza degli stessi oneri complessivi – al superamento del tasso soglia, a seconda della diversa ripartizione fra interessi applicati ed oneri addebitati;
- la massimizzazione dell'utilità per la banca coincide con l'applicazione di un tasso di interesse contenuto e l'addebito di oneri elevati;
- contenendo il T.E.G. nei limiti del tasso soglia, il T.A.E.G. risulta superiore soltanto nell'ipotesi in cui il correntista non utilizzi tutta la linea di affidamento e si applichi un tasso di interesse contenuto.